

15114-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente -
Monica Boni
Roberto Binenti
Francesco Centofanti - Relatore -
Raffaello Magi

Sent. n. sez. 770/2021
CC - 26/02/2021
R.G.N. 26745/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato in (omissis)

avverso l'ordinanza del 27/05/2020 del Tribunale di sorveglianza di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino confermava, in sede di opposizione ai sensi dell'art. 16, comma 6, T.U. imm., l'anteriore decreto del Magistrato di sorveglianza di Novara, che aveva ordinato l'espulsione dallo Stato di (omissis) a titolo di sanzione alternativa alla detenzione.

Secondo il Tribunale, non ricorreva la condizione ostativa all'espulsione di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), T.U. imm., in quanto (omissis), ancorché fratello di cittadina italiana, non aveva con lei una relazione di «convivenza», intesa quale «stabile legame [...] connotato da duratura e significativa comunanza di vita», come testimoniato dal fatto che la donna non si era mai recata in carcere ad effettuare colloqui. Il solo dubbio sull'esistenza del requisito di convivenza sarebbe stato peraltro sufficiente, per il medesimo Tribunale, a giustificare la reiezione dell'opposizione, essendo il condannato onerato della relativa prova.

2. L'interessato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nell'escludere il rapporto di convivenza tra sé e la sorella e, in ogni caso, avrebbe ommesso di valutare una serie di elementi rilevanti ai fini del giudizio ad esso affidato, quali il rapporto parentale, la durata del soggiorno in Italia, l'assenza di legami con il Paese di origine.

Con il secondo motivo il ricorrente parimenti deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Il Tribunale di sorveglianza, ove avesse dubitato dell'esistenza di condizioni ostative all'espulsione, avrebbe dovuto procedere ad istruttoria officiosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in entrambi i proposti motivi, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili.

2. Il giudice *a quo* ha errato, anzitutto, ad identificare la convivenza, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 19, comma 2 lett. c), T.U. imm., con il legame stabile tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita.

Questa definizione, tratta dalla giurisprudenza civilistica, ben si attaglia alla convivenza *more uxorio*, che non è tuttavia la forma di convivenza direttamente

